

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Doa Management Srl. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 DA INTENDERSI ESTESA ANCHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DOA MANAGEMENT SRL INFLITTA AL RECLAMANTE (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ottaiano Antonio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' UC ALBINOLEFFE SRL AVVERSO L'OBBLIGO A CORRISPONDERE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002, NONCHÉ DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE IN € 2.500,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)

ORDINANZA

La C.F.A., rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate da entrambe le parti e, anche attesa la complessità della fattispecie, le specificità tecnico – giuridiche della medesima e la corposità delle argomentazioni difensive spese dalle Parti, visto il consenso espresso manifestato dalle Parti medesime alla sospensione dei termini di cui all'art. 38 C.G.S. C.O.N.I., dispone il rinvio della trattazione e discussione nel merito del procedimento alla riunione del 10 maggio 2018, ore 14.00, sospeso il corso dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 C.G.S. C.O.N.I..

La presente ordinanza vale anche quale comunicazione alle parti in ordine alla convocazione per la seduta del prossimo 10 maggio 2018 alle ore 14.00.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO L'INCONGRUITA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002 CORRISPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETA' UC ALBINOLEFFE SRL IN FAVORE DELLA RECLAMANTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)

ORDINANZA

La C.F.A. rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate da entrambe le parti e, anche attesa la complessità della fattispecie, le specificità tecnico - giuridiche della medesima e la corposità delle argomentazioni difensive spese dalle Parti, visto il consenso espresso manifestato dalle Parti medesime alla sospensione dei termini di cui all'art. 38 C.G.S. C.O.N.I., dispone il rinvio della trattazione e discussione nel merito del procedimento alla riunione del 10 maggio 2018, ore 14.00, sospeso il corso dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 C.G.S. C.O.N.I..

La presente ordinanza vale anche quale comunicazione alle parti in ordine alla convocazione per la seduta del prossimo 10 maggio 2018 alle ore 14.00.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza - Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Francesca Mite - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. RUGGERI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ruggeri Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza - Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Antonino Tumbiolo - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL CALCIATORE CASTELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IN GARE UFFICIALI E DA ESTENDERSI IN AMBITO UEFA E FIFA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7480/105 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Castelli Davide e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri